



# Comune di Livigno

## Provincia di Sondrio

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205

**OGGETTO** :DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE

L'anno **duemilaventidue**, addì **venticinque**, del mese di **Novembre**, alle ore **11:30**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>GALLI REMO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>CANTONI THOMMY</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>RUPANI CRISTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>ZINI SHARON</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>PEDRANA CHRISTIAN</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “INSTALLAZIONE DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO – APPROVAZIONE RELATIVO DISCIPLINARE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE.”, con la quale si è proceduto ad aggiornare il nuovo Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 177 del 30 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE.”, con la quale si è proceduto a riaggiornare il Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato;

**DATO ATTO** che si è ritenuto opportuno apportare nuovamente alcune modifiche al Disciplinare attualmente in vigore ed in particolare:

- all’art. 2 - Principi Generali - viene eliminata la dicitura “*Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del “contrassegno” all’interno del parabrezza del veicolo o comunque nella parte anteriore dello stesso*”;
- all’art. 3, comma A - Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni - dopo la dicitura “autorizzazioni permanenti” viene inserita la parola “*annuali*”, dopo il primo punto viene inserita la dicitura “*Le autorizzazioni annuali avranno una validità massima fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta*” e viene eliminato il terzo punto;
- all’art. 3, comma C - Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni – alla fine del secondo punto viene aggiunta la seguente nota “*previa verifica della documentazione medica*”;
- all’art. 3 – Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni – alla fine dello stesso aggiungere “*I permessi con scadenza 31.12.2023 avranno una validità prorogata in automatico fino alla data 31.01.2024 e, per gli anni seguenti e fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente disciplinare, i permessi permanenti non avranno scadenza al 31 dicembre dell’anno solare bensì al giorno 31 gennaio dell’anno successivo*”;
- all’art. 6 – Caratteristiche dei permessi – viene eliminato il paragrafo “*I permessi di transito consistono in un “contrassegno”, adesivo (per i residenti e operatori – proprietari di attività all’interno della Z.T.L.) od a cartoncino, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore o su vetro laterale sinistro ove possibile, dei veicoli*”;
- all’art. 7, comma A, sezione 1 - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – al secondo punto, viene modificato l’orario dei fioristi al posto di “10:00” inserire “08:00” e al posto di “18:00” inserire “21:00”;
- all’art. 7, comma a, sezione 1 - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – al terzo punto, viene modificato l’orario della consegna a domicilio (delivery) al posto di “dalle ore 11:00 alle ore 14:30 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00” inserire “dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del giorno successivo”;
- all’art. 7, comma B - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – tra la documentazione necessaria da esibire viene eliminata la dicitura “*copia del documento d’identità del richiedente*” e come ultima considerazione al presente comma viene depennata la dicitura “*Il permesso viene identificato con idonea vetrofania (contrassegno), da*

- esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo. La vetrofanìa viene rilasciata dal Comando Polizia Locale, agli aventi diritto, previa presentazione di regolare istanza”;*
- all’art. 7, comma E - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – viene eliminata la dicitura *“Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai soci della società sita all’interno della Zona a Traffico Limitato”;*
  - all’art. 7, comma F - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – viene eliminata la dicitura *“con obbligo di restituzione del relativo contrassegno entro cinque giorni dalla cessazione della carica”;*
  - all’art. 7, comma G - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo il titolo *“Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”* viene aggiunta l’acronimo *“C.U.D.E.”* e nel testo viene eliminata la possibilità di invio della documentazione *“a mezzo fax”* e si specifica *“via email”;*
  - all’art. 7, comma K - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto di lavoro (tempo determinato) e, per i contratti a tempo indeterminato, la scadenza sarà annuale.”* viene modificata la frase seguente in questo modo *“Se il contratto di lavoro viene prorogato o rinnovato durante l’anno solare, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi aggiuntivi”* eliminando la dicitura *“senza interruzione del rapporto di lavoro”*, aggiungendo dopo *“prorogato”* anche *“rinnovato”* e specificato *“l’anno solare”;*
  - all’art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“è consentito l’accesso, percorrendo l’itinerario più breve per raggiungere l’albergo o la struttura ricettiva prescelta, rispettivamente nella misura massima di...”* vengono specificati i seguenti punti relativi all’accesso di autovetture e/o motoveicoli: *“un autoveicolo per ogni camera autorizzata o di un autoveicolo per ogni appartamento dichiarato sino a 4 posti letto autorizzati; due autoveicoli per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto; quattro motoveicoli per ogni camera autorizzata o di quattro motoveicoli per ogni appartamento dichiarato sino a 4 posti letto autorizzati; sei motoveicoli per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto”;*
  - all’art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“al momento dell’arrivo del cliente”* viene aggiunto *“o comunque non prima delle 72 ore antecedenti l’arrivo dell’ospite”* e vengono modificate le ore nella seguente frase *“deve nell’immediatezza e comunque entro le 48 ore....”* che diventa *“deve nell’immediatezza e comunque entro le 72 ore...”;*
  - all’art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – subito dopo la parte sopra indicata vengono aggiunte le seguenti frasi *“Il permesso dovrà essere stampato, controfirmato dall’ospite per la conferma di quanto inserito e conservato presso la struttura ricettiva anche in formato digitale (scansione firmata). In caso di impossibilità di effettuare quanto sopra citato, è comunque responsabilità del gestore conservare un registro contenente la validità del permesso, i dati della targa e la firma dell’ospite della struttura. In violazione di quanto disposto, la struttura ricettiva sarà sanzionata ai sensi della legge 689/81 con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00 per ogni permesso ZTL inserito. L’errato inserimento delle targhe nella banca dati dei veicoli autorizzati all’accesso alla Z.T.L da parte della struttura ricettiva, imputabile alla stessa, che comporti un danno economico all’Ente (spese di visura e di notifica etc...), sarà sanzionato ai sensi della legge 689/81 con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00. L’ospite che fornisce dati errati per il rilascio del permesso sarà sanzionato ai sensi dell’Art. 7 cc. 9-14 Cds per transito in ZTL senza autorizzazione. Il rilascio improprio da parte della struttura ricettiva di permessi a soggetti non soggiornanti presso la struttura sarà sanzionato ai sensi della legge 689/81 con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 150,00.”*
  - all’art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – al paragrafo successivo quello sopra indicato vengono apportate delle modifiche, dopo la dicitura *“se per motivi tecnici”* viene aggiunta la parola *“accertati”*, *“entro le 48 ore”* sostituito da

“entro le 72 ore” e viene eliminata la dicitura “a mezzo fax” e viene aggiunta “alla Polizia Locale del Comune di Livigno esclusivamente mediante comunicazione via PEC: [comune.livigno@legalmail.it](mailto:comune.livigno@legalmail.it) e, solamente per conoscenza, all’indirizzo mail: [ztl@comune.livigno.so.it](mailto:ztl@comune.livigno.so.it).”

- all’art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – la dicitura “La sovrapposizione di due targhe (autorizzazioni) è consentita in contemporanea per il tempo massimo di 6 ore” viene sostituita da “La sovrapposizione di due targhe (autorizzazioni) è consentita in contemporanea per il tempo massimo di 12 ore”;
- all’art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – l’ultimo paragrafo viene modificato come segue “Il cliente che, a bordo del veicolo, si rechi all’interno della Z.T.L. per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza prenotazione, qualora non trovasse posto per soggiornare nella stessa sarà sanzionato per transito senza autorizzazione così come disposto dall’art. 7 cc. 9-14 del Codice della strada”;
- all’art. 7, comma N, punto 3 - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura “di una somma pari a € 30,00 – per gli altri periodi” si aggiunge “superiore a cinque giorni/stagionale”;
- all’art. 7, comma N - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – viene aggiunto un ulteriore punto che recita “le ditte artigiane che hanno necessità di effettuare dei singoli transiti per trasporto merci presso i cantieri edili potranno richiedere dei permessi a scalare con una o più targhe e con un numero di accessi indicato dal richiedente (max. 100 rinnovabili) e condivisi fra i veicoli riportati nel permesso con pagamento anticipato di € 2,00 per singolo transito (es. € 50,00 per permesso a scalare da 25 ingressi) unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 12 t. (cat. N2) e ai veicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa massima superiore a 12 t (cat. N3); il transito sarà autorizzato dalle 07:00 alle ore 20:00. I transiti acquistati e non utilizzati non saranno rimborsati ma saranno riportati in aggiunta al primo permesso emesso nell’anno successivo”;
- all’art. 7, comma N - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – nel paragrafo “validità” vengono modificate le seguenti diciture “con validità giornaliera o temporanea” con “con validità singolo transito”, viene aggiunto dopo la dicitura “pagamento, di una somma pari a...” “€ 2,00 a transito (permesso a scalare)” e viene modificata la parola “transito giornaliero” con “permesso giornaliero”;
- all’art. 7, comma Q - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – la frase “Per ogni impianto di sci, potranno essere rilasciati massimo tre (3) permessi” viene modificata “Per ogni impianto di sci, potranno essere rilasciati massimo cinque (5) permessi”;
- viene inserita *ex novo* una categoria non presente nel precedente regolamento ovvero la categoria V - allenamento atleti (IMPIANTI SCIISTICI), con una sua regolamentazione e specifiche da adottare;
- all’art. 7, comma W – Altri – la dicitura “le autorizzazioni al transito potranno essere...” viene completata in questo modo “Gratuite, € 5,00 oraria/giornaliera; € 15,00 settimanale, € 25,00 mensile, € 50,00 annuale”;
- all’art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni – al primo e secondo punto vengono eliminate le diciture “fatta eccezione per le vetrofanie adesive”;
- all’art. 10 – Modifiche in corso di validità – viene eliminato il seguente paragrafo “In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all’Ufficio Permessi copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti”;
- all’art. 11 – Autorizzazioni esposizione, uso e prescrizioni – vengono eliminati i seguenti paragrafi “Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall’esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo”, “In caso di smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l’autorità competente”, “In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell’autorizzazione deteriorata”;

**RITENUTO** quindi necessario apportare a detto Disciplinare le opportune modifiche, agli articoli e categoria sopra indicate;

**VISTO** il nuovo Disciplinare predisposto sulla base delle indicazioni sopraelencate, allegato Sub 1);

**RILEVATO** che il testo del Disciplinare, per quanto esposto, è conforme alle norme e Regolamento di esecuzione del C.d.S., approvato con D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992, ed è quindi meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sicurezza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L. 102/2009;

Con votazione unanime, favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

**MODIFICARE** gli articoli e le varie categorie indicate nella premessa del vigente Disciplinare, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 177 del 30 novembre 2020, come di seguito riportato:

- all'art. 2 - Principi Generali - viene eliminata la dicitura *“Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del “contrassegno” all’interno del parabrezza del veicolo o comunque nella parte anteriore dello stesso”*;
- all'art. 3, comma A - Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni - dopo la dicitura *“autorizzazioni permanenti”* viene inserita la parola *“annuali”*, dopo il primo punto viene inserita la dicitura *“Le autorizzazioni annuali avranno una validità massima fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta”* e viene eliminato il terzo punto;
- all'art. 3, comma C - Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni – alla fine del secondo punto viene aggiunta la seguente nota *“previa verifica della documentazione medica”*;
- all'art. 3 – Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni – alla fine dello stesso aggiungere *“I permessi con scadenza 31.12.2023 avranno una validità prorogata in automatico fino alla data 31.01.2024 e, per gli anni seguenti e fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente disciplinare, i permessi permanenti non avranno scadenza al 31 dicembre dell’anno solare bensì al giorno 31 gennaio dell’anno successivo”*;
- all'art. 6 – Caratteristiche dei permessi – viene eliminato il paragrafo *“I permessi di transito consistono in un “contrassegno”, adesivo (per i residenti e operatori – proprietari di attività all’interno della Z.T.L.) od a cartoncino, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore o su vetro laterale sinistro ove possibile, dei veicoli”*;
- all'art. 7, comma A, sezione 1 - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – al secondo punto, viene modificato l’orario dei fioristi al posto di *“10:00”* inserire *“08:00”* e al posto di *“18:00”* inserire *“21:00”*;
- all'art. 7, comma a, sezione 1 - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – al terzo punto, viene modificato l’orario della consegna a domicilio (delivery) al posto di *“dalle ore 11:00 alle ore 14:30 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00”* inserire *“dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del giorno successivo”*;
- all'art. 7, comma B - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – tra la documentazione necessaria da esibire viene eliminata la dicitura *“copia del documento d’identità del richiedente”* e come ultima considerazione al presente comma viene depennata la dicitura *“Il permesso viene identificato con idonea vetrofania (contrassegno), da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell’autoveicolo. La vetrofania viene rilasciata dal Comando Polizia Locale, agli aventi diritto, previa presentazione di regolare istanza”*;
- all'art. 7, comma E - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – viene eliminata la dicitura *“Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai soci della società sita all’interno della Zona a Traffico Limitato”*;
- all'art. 7, comma F - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – viene eliminata la dicitura *“con obbligo di restituzione del relativo contrassegno entro cinque giorni dalla cessazione della carica”*;

- all'art. 7, comma G - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo il titolo *“Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”* viene aggiunta l'acronimo *“C.U.D.E.”* e nel testo viene eliminata la possibilità di invio della documentazione *“a mezzo fax”* e si specifica *“via email”*;
- all'art. 7, comma K - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto di lavoro (tempo determinato) e, per i contratti a tempo indeterminato, la scadenza sarà annuale.”* viene modificata la frase seguente in questo modo *“Se il contratto di lavoro viene prorogato o rinnovato durante l'anno solare, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi aggiuntivi”* eliminando la dicitura *“senza interruzione del rapporto di lavoro”*, aggiungendo dopo *“prorogato”* anche *“rinnovato”* e specificato *“l'anno solare”*;
- all'art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“è consentito l'accesso, percorrendo l'itinerario più breve per raggiungere l'albergo o la struttura ricettiva prescelta, rispettivamente nella misura massima di...”* vengono specificati i seguenti punti relativi all'accesso di autovetture e/o motoveicoli: *“un autoveicolo per ogni camera autorizzata o di un autoveicolo per ogni appartamento dichiarato sino a 4 posti letto autorizzati; due autoveicoli per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto; quattro motoveicoli per ogni camera autorizzata o di quattro motoveicoli per ogni appartamento dichiarato sino a 4 posti letto autorizzati; sei motoveicoli per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto”*;
- all'art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“al momento dell'arrivo del cliente”* viene aggiunto *“o comunque non prima delle 72 ore antecedenti l'arrivo dell'ospite”* e vengono modificate le ore nella seguente frase *“deve nell'immediatezza e comunque entro le 48 ore....”* che diventa *“deve nell'immediatezza e comunque entro le 72 ore...”*;
- all'art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – subito dopo la parte sopra indicata vengono aggiunte le seguenti frasi *“Il permesso dovrà essere stampato, controfirmato dall'ospite per la conferma di quanto inserito e conservato presso la struttura ricettiva anche in formato digitale (scansione firmata). In caso di impossibilità di effettuare quanto sopra citato, è comunque responsabilità del gestore conservare un registro contenente la validità del permesso, i dati della targa e la firma dell'ospite della struttura. In violazione di quanto disposto, la struttura ricettiva sarà sanzionata ai sensi della legge 689/81 con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00 per ogni permesso ZTL inserito. L'errato inserimento delle targhe nella banca dati dei veicoli autorizzati all'accesso alla Z.T.L da parte della struttura ricettiva, imputabile alla stessa, che comporti un danno economico all'Ente (spese di visura e di notifica etc...), sarà sanzionato ai sensi della legge 689/81 con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00. L'ospite che fornisce dati errati per il rilascio del permesso sarà sanzionato ai sensi dell'Art. 7 cc. 9-14 Cds per transito in ZTL senza autorizzazione. Il rilascio improprio da parte della struttura ricettiva di permessi a soggetti non soggiornanti presso la struttura sarà sanzionato ai sensi della legge 689/81 con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 150,00.”*
- all'art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – al paragrafo successivo quello sopra indicato vengono apportate delle modifiche, dopo la dicitura *“se per motivi tecnici”* viene aggiunta la parola *“accertati”*, *“entro le 48 ore”* sostituito da *“entro le 72 ore”* e viene eliminata la dicitura *“a mezzo fax”* e viene aggiunta *“alla Polizia Locale del Comune di Livigno esclusivamente mediante comunicazione via PEC: comune.livigno@legalmail.it e , solamente per conoscenza, all'indirizzo mail : ztl@comune.livigno.so.it.*
- all'art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – la dicitura *“La sovrapposizione di due targhe (autorizzazioni) è consentita in contemporanea per il tempo massimo di 6 ore”* viene sostituita da *“La sovrapposizione di due targhe (autorizzazioni) è consentita in contemporanea per il tempo massimo di 12 ore”*;

- all'art. 7, comma L - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – l'ultimo paragrafo viene modificato come segue *“Il cliente che, a bordo del veicolo, si rechi all'interno della Z.T.L. per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza prenotazione, qualora non trovasse posto per soggiornare nella stessa sarà sanzionato per transito senza autorizzazione così come disposto dall'art. 7 cc. 9-14 del Codice della strada”*;
- all'art. 7, comma N, punto 3 - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – dopo la dicitura *“di una somma pari a € 30,00 – per gli altri periodi”* si aggiunge *“superiore a cinque giorni/stagionale”*;
- all'art. 7, comma N - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – viene aggiunto un ulteriore punto che recita *“le ditte artigiane che hanno necessità di effettuare dei singoli transiti per trasporto merci presso i cantieri edili potranno richiedere dei permessi a scalare con una o più targhe e con un numero di accessi indicato dal richiedente (max. 100 rinnovabili) e condivisi fra i veicoli riportati nel permesso con pagamento anticipato di € 2,00 per singolo transito (es. € 50,00 per permesso a scalare da 25 ingressi) unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 12 t. (cat. N2) e ai veicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa massima superiore a 12 t (cat. N3); il transito sarà autorizzato dalle 07:00 alle ore 20:00. I transiti acquistati e non utilizzati non saranno rimborsati ma saranno riportati in aggiunta al primo permesso emesso nell'anno successivo”*;
- all'art. 7, comma N - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – nel paragrafo *“validità”* vengono modificate le seguenti diciture *“con validità giornaliera o temporanea”* con *“con validità singolo transito”*, viene aggiunto dopo la dicitura *“pagamento, di una somma pari a...”* *“€ 2,00 a transito (permesso a scalare)”* e viene modificata la parola *“transito giornaliero”* con *“permesso giornaliero”*;
- all'art. 7, comma Q - Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato – la frase *“Per ogni impianto di sci, potranno essere rilasciati massimo tre (3) permessi”* viene modificata *“Per ogni impianto di sci, potranno essere rilasciati massimo cinque (5) permessi”*;
- viene inserita *ex novo* una categoria non presente nel precedente regolamento ovvero *la categoria V - allenamento atleti (IMPIANTI SCIISTICI)*, con una sua regolamentazione e specifiche da adottare;
- all'art. 7, comma W – Altri – la dicitura *“le autorizzazioni al transito potranno essere...”* viene completata in questo modo *“Gratuite, € 5,00 oraria/giornaliera; € 15,00 settimanale, € 25,00 mensile, € 50,00 annuale”*;
- all'art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni – al primo e secondo punto vengono eliminate le diciture *“fatta eccezione per le vetrofanie adesive”*;
- all'art. 10 – Modifiche in corso di validità – viene eliminato il seguente paragrafo *“In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all'Ufficio Permessi copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti”*;
- all'art. 11 – Autorizzazioni esposizione, uso e prescrizioni – vengono eliminati i seguenti paragrafi *“Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo”, “In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente”, “In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata”*;

**DARE ATTO**, conseguentemente, che il testo del Disciplinare è quello che risulta nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale allegato Sub 1);

**DIPORRE** che alla data di esecutività della presente deliberazione il Disciplinare in oggetto venga ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**DICHIARARE** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'entrata in vigore del nuovo regolamento e comunicare le modifiche in tempi brevi.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Remo Galli

Il Segretario Generale  
Stefania Dott.ssa Besseghini